



Repertorio n. 6 del 01/04/2011.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno 2011, il giorno 1 del mese di aprile, presso la sede del Servizio “Sicurezza e Polizia Locale - Risorse Naturali, Caccia e Pesca”, in Via Marche ad Ascoli Piceno (Zona Pennile di Sotto), con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di Legge, redatta in duplice originale, tra

- l'Avvocato Anna Maria Lelii, Dirigente del Servizio “Sicurezza e Polizia Locale - Risorse Naturali, Caccia e Pesca”, in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno, nata a Ascoli Piceno il 28.04.1963, CF: LLE NMR 63D68 A462M, domiciliata presso la sede della Provincia, di seguito denominati, per brevità, rispettivamente “Dirigente” e “Servizio”

e

- il Dott. Andrea Brusaferrò, nato a Milano il 12.09.1965, residente a Camerino (MC) – P. IVA n. 01549610432 – nella sua qualità di vincitore della selezione, indetta con Avviso Pubblico del 1 febbraio 2011, inerente il conferimento a un tecnico faunista di un incarico professionale finalizzato alla redazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (d'ora in poi “PFVP”) 2011-2016, d'ora innanzi denominato “Affidatario”.

Detti comparenti

dando atto che il presente contratto trae causa dalla D. D. n. 666/GEN (n. 42/SPRN) del giorno 11.03.2011 inerente l'approvazione dei verbali della Commissione di Valutazione, nominata per selezionare il soggetto a cui conferire l'incarico di redigere il PFVP 2011-2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se a esso non materialmente allegata

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Servizio conferisce all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico professionale di concorrere alla redazione del PFVP 2011-2016, avente ad oggetto attività che in via meramente esemplificativa si elencano di seguito:

- elaborazione cartografica “GIS” delle superfici territoriali soggette a pianificazione;
- valutazione della vocazione del territorio per le specie d’interesse gestionale (acquisizione di dati statistici di carattere ambientale e faunistico; sviluppo dei modelli di vocazione e rappresentazione cartografica);
- individuazione dei distretti territoriali omogenei e di gestione e relative caratteristiche ambientali, obiettivi di gestione per le specie stanziali d’interesse venatorio (vocazione del territorio, elaborazione del modello predittivo, risultati e problematiche gestionali), avifauna migratoria, fauna di interesse naturalistico e conservazionistico;
- individuazione dei criteri gestionali degli Istituti di protezione della fauna selvatica
- criteri gestionali per gli appostamenti fissi di caccia;
- pianificazione e indirizzi di gestione degli istituti di gestione privatistica (Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale);
- valutazioni ambientali (Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza per SIC e ZPS);
- partecipazione alle riunioni tecniche inerenti il PFVP fissate dal Servizio.

Articolo 2

AUTONOMIA E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L’incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile all’Affidatario il quale lo esegue senza vincolo di subordinazione e osservanza di specifici orari. E’ garantita all’Affidatario autonomia organizzativa pur dovendosi raccordare, secondo le modalità in seguito disciplinate, alle linee guida dettate dal Dirigente del Servizio o dal personale da egli delegato.

L’incarico si svolge sia presso la sede del Servizio (Via Marche - Ascoli Piceno) che sul territorio provinciale. L’Affidatario assicura di essere auto munito e **si fa carico delle spese per carburante, pedaggi, vitto e ausili occorrenti ad espletare con profitto l’incarico conferito.**

L’Affidatario, di propria iniziativa, può farsi coadiuvare da consulenti o collaboratori e ne risponde a pieno titolo, compresi gli eventuali danni che costoro dovessero arrecare a terzi o che pregiudichino l’obbligazione contrattuale. Parimenti, il Servizio si riserva la facoltà di affiancare all’Affidatario 1 (uno) studente universitario, iscritto a Facoltà attinenti l’oggetto contrattuale, che manifestino interesse a maturare un’esperienza applicativa in ambito di redazione del PFVP.

Articolo 3

DURATA DEL CONTRATTO E COMPENSO

Il presente contratto acquisisce efficacia giuridica, ex art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007, dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (www.provincia.ap.it) e

cessa di dispiegare i suoi effetti giuridici contestualmente all'approvazione del PFVP ad opera del Consiglio Provinciale e comunque non oltre il **31.12.2011**.

L'Affidatario dovrà consegnare al protocollo di questo Servizio gli elaborati entro il termine **perentorio del 30.09.2011**, affinché il personale deputato operi i dovuti riscontri, avanzi eventuali osservazioni – di cui l'Affidatario deve tener conto – e possa infine predisporre gli atti propedeutici all'approvazione consiliare.

Per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'Affidatario si applicherà una penale pari a €100,00 (cento/00), decurtandola dall'emolumento da corrispondere.

In caso di mancata consegna entro i termini stabiliti di quanto dovuto, l'Amministrazione Provinciale è sin d'ora legittimata ad agire in sede giudiziaria per il riconoscimento del maggior danno prodotto ex art. 1382 del Codice Civile. Alla mancata consegna, totale o parziale, è equiparata l'ipotesi di consegna di elaborati, anche nei termini, **obiettivamente non corrispondenti all'obbligazione contrattuale assunta.**

Considerata l'entità non elevata dell'emolumento da corrispondere si esonera l'Affidatario dal deposito della cauzione.

Il compenso stabilito per l'incarico affidato è di € 17.000/00 (diciassettemila/00) più IVA onnicomprensivo (ritenute fiscali, carburante per le trasferte, pedaggi, vitto e ausili occorrenti per espletare con profitto l'incarico). L'emolumento sarà erogato in unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 (sessanta) giorni dal termine stabilito al comma 1 di questo articolo, **una volta acclarata la corrispondenza tra quanto contrattualmente previsto e l'incarico espletato.**

Articolo 4

MOTIVI OSTATIVI A RICEVERE L'INCARICO

L'Affidatario dichiara di aver preso visione e di ben conoscere il Regolamento provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come integrato dalla Delibera di G.P. n. 94 del 25.03.2008 disciplinante l'affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni all'Ente e modificato dalla Delibera di G.P. n. 261 del 10.09.2010, in particolare di non versare in alcuna situazione d'incompatibilità contemplata dall'art. 6 dello stesso.

Articolo 5

FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile l'Affidatario adempie all'obbligazione contrattuale usando la diligenza connaturata alla sua attività professionale.

Nel rispetto dell'autonomia riconosciuta all'Affidatario nell'espletare l'incarico sono attuate forme di collaborazione tra il Servizio conferente e il soggetto incaricato al fine di verificare il rispetto dei tempi e dei contenuti contrattuali. Al riguardo si stabilisce che con **cadenza di norma mensile**, a decorrere dall'acquisizione di efficacia giuridica del presente contratto di cui all'art. 3, 1° comma, l'Affidatario si recherà nella sede di questo Servizio per relazionare il Dirigente, o il personale delegato, sull'avanzamento dei lavori. Il Dirigente, o il personale delegato, ha facoltà di indicare all'Affidatario eventuali priorità sopraggiunte a cui deve attenersi.

In casi di urgenza, il Dirigente convoca, con un preavviso di 5 (cinque) giorni, l'Affidatario al di fuori della cadenza stabilita.

Articolo 6

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatta salva l'applicazione delle penalità previste dall'articolo 3, commi III e IV, di questo contratto, l'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile, comunicandolo all'Affidatario mediante raccomandata a/r, quando l'obbligazione assunta non sia eseguita secondo la diligenza richiesta, non siano rispettati i tempi stabiliti, sia male adempiuta l'obbligazione o l'Affidatario assuma successivamente alla stipula di questo contratto incarichi incompatibili con quello in essere.

La risoluzione acquista efficacia giuridica nel momento in cui l'Amministrazione Provinciale comunica all'Affidatario di volersene avvalere. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 7

REVOCA DELL'INCARICO

L'Amministrazione Provinciale può procedere a revocare l'incarico, mediante atto motivato adeguatamente da inoltrare con raccomandata a/r, quando il rapporto contrattuale con l'Affidatario risulti gravemente compromesso per fatti commessi da quest'ultimo o laddove emerga una situazione d'incompatibilità da questi taciuta. In tal caso si procederà senza indugio altresì a informare la competente Autorità Giudiziaria e a richiedere il risarcimento del danno.

La revoca acquista efficacia dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.

E' comunque salva la corresponsione al prestatore d'opera, da parte dell'Amministrazione Provinciale, delle spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta efficace.

Articolo 8
PROPRIETA' DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle procedure software e di altro materiale predisposto dall'Affidatario o da suoi eventuali collaboratori o dipendenti, in esecuzione del presente contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale, anche in caso di revoca o di risoluzione del contratto.

L'Affidatario è l'unico responsabile per l'uso dei dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che risultassero tutelate da brevetto, soggette a diritto di autore e in genere di privativa altrui.

Articolo 9
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario – e i suoi eventuali collaboratori o dipendenti – ha l'obbligo di mantenere riservati dati e informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati.

E' vietata, oltre alla divulgazione degli stessi in qualunque modo e sotto qualsiasi forma, la loro utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il prestatore d'opera si obbliga, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 11
CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.

Articolo 12
NORMATIVA APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dalle clausole ivi inserite nonché dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano a quanto previsto dal Codice Civile.

L'Affidatario
Dott. Andrea Brusaferrò

Il Dirigente del Servizio
Sicurezza e Polizia Locale
Risorse Naturali – Caccia e Pesca
Avv. Anna Maria Lelii

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare specificatamente le disposizioni del presente contratto e in particolare quelle contenute nell'art. 2 ("Autonomia e obblighi del contraente"), art. 3 ("Durate del contratto e compenso"), art. 6 ("Clausola risolutiva espressa"), art. 7 ("Revoca dell'incarico"), art. 11 ("Controversie").

L'Affidatario
Dott. Andrea Brusaferrò

Il soggetto affidatario, ai sensi del D. Lgs. n 196/2003, autorizza l'Amministrazione Provinciale al trattamento dei dati personali per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto

L'Affidatario
Dott. Andrea Brusaferrò